



**PROCEDURA SULLA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E
IRREGOLARITA'
“WHISTLEBLOWING”
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Edizione 1 Revisione: 01	Redazione Chiara Conte	Verifica Presidente	Approvazione Consiglio di Amm.ne
Data	26/02/2024	01/03/2024	06/03/2024
Firma	F.to	F.to	F.to

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DEFINIZIONI
4. OGGETTO DELLA PROCEDURA E DEL DECRETO DI WHISTLEBLOWING
 - 4.1 Oggetto della segnalazione
 - 4.2 Quando è possibile effettuare una segnalazione
 - 4.3 Tutele del segnalante
5. CANALI DI SEGNALAZIONE
 - 5.1 Canale di segnalazione interno
 - 5.2 Canale di segnalazione esterno
 - 5.3 Divulgazione pubblica
6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
 - 6.1 Descrizione
 - 6.2 Sicurezza del gestionale di segnalazione
 - 6.3 Raccomandazioni al segnalante
7. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO
 - 7.1 Divieto di ritorsioni e di discriminazione
 - 7.2 Diritto alla riservatezza
 - 7.3 Diritto di accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato
 - 7.4 Limitazione ai diritti degli interessati
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
9. SANZIONI
10. PROCEDURA WHISTLEBLOWING
 - 10.1 Apertura di una nuova segnalazione in piattaforma
 - 10.2 Ricezione e gestione della segnalazione da parte del Responsabile
 - 10.3 Accertamento e verifica delle informazioni
 - 10.4 Utilizzo della piattaforma per comunicare con collaboratori e/o con il segnalante
 - 10.5 Consultazione da parte del segnalante
 - 10.6 Conclusione della segnalazione
 - 10.7 Conservazione della documentazione
 - 10.8 Comunicazione dei risultati

1. INTRODUZIONE

La presente **procedura sulla gestione delle segnalazioni Whistleblowing** ha lo scopo di illustrare come For.b società cooperativa sociale impresa sociale onlus (di seguito anche “**For.B**” o “**Titolare**”) con sede legale in viale Vittorio Veneto n. 92 – 47121 Forlì (FC) e partita IVA 02249960408 ha dato applicazione al D.Lgs. 24/2023 che disciplina **la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative** nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

La presente procedura fornisce indicazioni sul canale di segnalazione whistleblowing interno messo a disposizione da For.B, nonché tutte le informazioni utili per poter effettuare una segnalazione.

La presente procedura sostituisce interamente la precedente procedura Whistleblowing approvata il 30.11.2021.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) D.Lgs. 231/2001- Responsabilità amministrativa da reato
- b) D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018- Normativa nazionale in tema di protezione dei dati personali
- c) Regolamento UE 2016/679- Regolamento generale sulla protezione delle persone fisiche
- d) D.Lgs. 24/2023 (attuazione della direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione) recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali- nel prosieguo anche “**Decreto Whistleblowing**”;
- e) Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione

3. DEFINIZIONI

Di seguito sono indicati tutti i soggetti coinvolti nella gestione di una segnalazione Whistleblowing:

- a) **Persona segnalante:** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Il segnalante può quindi essere un dipendente, un collaboratore, un libero professionista, un consulente esterno, un tirocinante, un azionista, un amministratore o una persona con funzioni di controllo e vigilanza o rappresentanza, un candidato, un lavoratore in prova, un ex dipendente;
- b) **Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera all’interno dello stesso contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- c) **Persona coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione (interna o esterna) ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;

- d) **Responsabile della gestione della segnalazione:** persona alla quale è affidata la gestione della segnalazione- d'ora in poi anche "Responsabile della Segnalazione";
- e) **Collaboratori della segnalazione:** persone identificate ed istruite che, in concerto con il responsabile della gestione della segnalazione, collaborano nella risoluzione della stessa. Sono identificati quali collaboratori i responsabili o le figure di riferimento di settori strategici quali appalti, sicurezza, ambiente, risorse umane e privacy;
- f) **Comitato whistleblowing:** gruppo di lavoro composto dal Responsabile della segnalazione e dai Collaboratori;
- g) **Piattaforma di segnalazione:** strumento di software messo a disposizione da For.b tramite il Consorzio Formula Ambiente per raccogliere e gestire le segnalazioni. L'accesso alla piattaforma garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- h) **Terzo:** nella piattaforma è possibile invitare un terzo allo scambio di informazioni con il Responsabile della segnalazione attraverso un'area dedicata. Il soggetto terzo in questione non visualizza nessun contenuto della segnalazione o altre aree;
- i) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D.Lgs. 24/2023 articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- j) **Anac:** Autorità Nazionale Anticorruzione

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA E DEL DECRETO DI WHISTLEBLOWING

4.1 Oggetto della segnalazione

Il decreto whistleblowing, che ha ricevuto il parere favorevole del Garante della privacy, disciplina la protezione dei segnalanti introducendo ulteriori tutele di riservatezza e rimarcando il divieto di ritorsione e discriminazione sul segnalante.

Sono oggetto di segnalazione le seguenti violazioni:

- **atti od omissioni che configurano illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile** riferite nello specifico al tema degli appalti, ambiente, privacy;
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231** (a titolo esemplificativo reati contro la Pubblica Amministrazione, reati in tema di falsità in monete, reati societari, reati tributari, reati in tema di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, reati in materia ambientale, reati di impiego di cittadini stranieri irregolari, reati di corruzione, reati di autoriciclaggio) o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione.

La segnalazione può avere ad oggetto **le informazioni**, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che il segnalante ritenga ragionevolmente che possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti **di cui il segnalante è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo**.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- Le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti i rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione di atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937;
- Le segnalazioni che riguardano violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4.2 Quando è possibile effettuare una segnalazione

La segnalazione può essere effettuata prima dell'inizio del rapporto di lavoro (ad. esempio in fase di selezione o colloquio), durante il periodo di prova e/o successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale (es. licenziamento, pensionamento ecc...) se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

4.3 Tutele del segnalante

Il segnalante beneficerà di tutte le tutele a lui riservate e di seguito descritte in considerazione del fatto che For.B valorizzerà la buona fede del segnalante stesso, ovvero la circostanza che egli, al momento della segnalazione ritenesse vera l'informazione oggetto della segnalazione.

Il segnalante perderà le tutele summenzionate nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità di giustizia o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Inoltre in tali casi alla persona segnalante sarà irrogata una sanzione disciplinare.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso diversi canali:

- 1) canale di segnalazione interno
- 2) canale di segnalazione esterno
- 3) diffusione pubblica

Il segnalante deve sempre contemplare per prima la segnalazione interna. Qui di seguito le specifiche di ogni tipo di segnalazione prevista dal Decreto Whistleblowing.

5.1 Canale di segnalazione interno

La segnalazione interna avviene attraverso la piattaforma di segnalazione messa a disposizione dalla cooperativa For.b e accessibile dal seguente link <https://for-b.com/index.html>.

Si tratta di una segnalazione che può avvenire in forma anonima o fornendo l'identità del segnalante, tramite testo scritto oppure oralmente. In ogni caso l'identità del segnalante sarà rivelata solo in condizioni particolari come descritte al successivo punto 7.2.

5.2 Canale di segnalazione esterno

La segnalazione esterna è attivata dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e può essere effettuata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- Nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme alla norma (art.4 D.Lgs.24/23);
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa non avrebbe il giusto seguito o determinerebbe il rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

5.3 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni utilizzando la stampa, mezzi elettronici o mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante ricorre alla divulgazione pubblica quando:

- Ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, oppure la sola segnalazione esterna, alla quale non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia il fondato timore che colui che ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione stessa.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

6.1 Descrizione

Come già definito nel capitolo precedente, il segnalante deve favorire, salvo i casi particolari esposti in precedenza, la segnalazione interna.

L'accesso alla piattaforma di segnalazione si trova ai seguenti link <https://for-b.com/index.html> oppure <http://consorzioicfa.it/parla-con-noi/>.

Lo strumento di seguito descritto permette la gestione completa delle segnalazioni interne, dalla fase di ricezione alla fase di istruttoria, alla sua conclusione. La piattaforma adottata da For.b permette al Responsabile della segnalazione di condividere la segnalazione stessa con i collaboratori facenti parte del comitato di Whistleblowing, di scambiarsi informazioni, anche parziali nel rispetto del principio di minimizzazione, di intrattenere comunicazioni riservate fino alla fase di conclusione della segnalazione. Permette inoltre la conservazione del materiale oggetto della segnalazione per i 5 anni definiti da norma di legge.

6.2 Sicurezza del gestionale di segnalazione

Il **software** gestionale del Whistleblowing, in linea con il dettato normativo, **garantisce livelli di tutela elevati per il segnalante** e offre una sicurezza dell'infrastruttura coerente con il dettato normativo vigente.

Qui di seguito alcune specifiche di sicurezza garantite al segnalante ed alle informazioni oggetto della segnalazione:

- a) Crittografia asimmetrica sui commenti testuali e sui file allegati: la crittografia non richiede azioni specifiche da parte degli utenti. Il sistema crittografico garantisce che i messaggi ed i relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal mittente e destinatario attraverso l'abbinamento della "chiave crittografica pubblica e privata";
- b) Abilitazione dei soggetti all'accesso al gestionale di whistleblowing, ovvero accesso consentito esclusivamente tramite credenziali (per gli utenti registrati) o tramite l'inserimento di codici associati alla segnalazione (per gli utenti non registrati, ovvero anonimi);
- c) Separazione della segnalazione dall'identità del segnalante. La riservatezza del segnalante è ulteriormente garantita dall'applicazione che prevede una netta separazione del processo di iscrizione dal processo di segnalazione. Nella segnalazione inviata, infatti, non viene indicato il nominativo del segnalante. Resta ferma la possibilità per il responsabile di attivare la procedura tramite la quale il sistema associa l'identità del segnalante alla segnalazione, motivando la richiesta, quando ritenuto necessario e nei casi previsti dalla normativa. Tale azione viene automaticamente notificata al segnalante e registrata nel sistema;
- d) Server dedicati: massima protezione dei dati e dei livelli di sicurezza garantiti dalla certificazione ISO 27001;
- e) Firewall hardware e software integrato: ogni piattaforma dispone di un firewall integrato con strettissime regole che limitano gli accessi e le azioni agli esclusivi compiti dedicati al software. I firewall si integrano e potenziano ulteriormente la sicurezza;
- f) Certificato SSL: il software di whistleblowing è accessibile esclusivamente tramite accesso HTTPS (Secure Sockets Layer)

6.3 Raccomandazioni al segnalante

Si raccomanda il segnalante di valutare lo strumento attraverso il quale attuare la segnalazione. Se desidera effettuare una segnalazione anonima, ovvero senza essere riconosciuto, non dovrà adottare dotazioni o dispositivi aziendali, onde evitare rischi di perdita dell'anonimato.

Medesima raccomandazione viene fatta per la trasmissione di documentazione allegata alla segnalazione, i metadati dei file allegati potrebbero riferire informazioni circa il proprietario del file allegato.

7. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

7.1 Divieto di ritorsioni e di discriminazione

Il segnalante non può subire ritorsioni, anche solo tentate o minacciate. Di conseguenza, a seguito della segnalazione, For.b non può porre in essere:

- il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione;
- le note di merito negative o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di ritorsione subita la norma prevede **l'inversione dell'onere della prova**, pertanto la ritorsione si presume mentre è onere di colui che ha compiuto l'atto o il comportamento di dimostrare che era dovuto a ragioni estranee alla segnalazione. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante, ovvero facilitatori, persona coinvolta e persone a vario titolo collegate al segnalante.

7.2 Diretto alla riservatezza

Il segnalante gode anche del diritto alla riservatezza, ovvero **l'identità del segnalante non potrà essere rivelata** a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione (ad esempio i membri del Comitato di Whistleblowing). Tale tutela deve intendersi estesa anche ai facilitatori ed ai soggetti o elementi richiamati nella segnalazione, nonché agli elementi che possano far risalire, anche in via indiretta, all'identità del segnalante.

La comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- a) Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita. La segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del segnalante;

- b) Nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- c) Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- d) Se nel contesto di indagini penali e contabili, l'autorità giudiziaria o contabile chiedono al Responsabile della segnalazione, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del segnalante, il responsabile della segnalazione procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Si noti che nei casi in cui è richiesto il consenso del segnalante, tale consenso sarà raccolto, solo in caso di necessità, da parte del Responsabile della segnalazione in fase di gestione della segnalazione stessa.

7.3 Diritto di accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato

La segnalazione è sottratta all'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 241/1990, nonché al diritto di accesso civico generalizzato previsto dal D.Lgs. 2013/33.

7.4 Limitazione ai diritti degli interessati

Il segnalante è informato ai sensi dell'art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l'esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell'art. 2 undecies del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018- da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso.

In tal caso l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare del trattamento dei dati personali.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conformemente ai principi stabiliti dal GDPR, **For.b**, che si qualifica come **Titolare del trattamento** dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione, **ha il dovere di tutela della riservatezza** accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

In particolare, il **Responsabile della segnalazione**, che opera in qualità di **autorizzato al trattamento**, è tenuto alla riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

Il **fornitore** tecnologico della piattaforma IT, adottata da For.b per gestire le segnalazioni, è nominato **Responsabile esterno** al trattamento dei dati.

Le autorità e gli organismi esterni tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come **titolari autonomi** del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

9. SANZIONI

L'ANAC potrà applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- b) da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui accerti che non sono stati istituiti i canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023;
- c) da 500 a 2500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

10. PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Il segnalante (ad esempio un dipendente, un collaboratore, un libero professionista, un consulente esterno, un tirocinante, un azionista, un amministratore o una persona con funzioni di controllo e vigilanza o rappresentanza; un candidato, un lavoratore in prova, un ex dipendente) decide di adottare il canale messo a disposizione da For.b per fare la segnalazione di ciò che per lui risulta essere vero.

Il segnalante può essere aiutato da un collega o da un soggetto terzo nella redazione della segnalazione, tale soggetto acquisirà il ruolo di facilitatore.

Vediamo adesso nel dettaglio tutti i passaggi che il segnalante deve compiere per effettuare una segnalazione nei confronti della cooperativa For.b.

10.1 Apertura di una nuova segnalazione in piattaforma

Per prima cosa è necessario accedere al link <https://for-b.com/index.html> oppure al link <http://consorziocfa.it/parla-con-noi/>.

1. Il segnalante può **accedere in maniera riservata e sicura** al sistema in due modalità:
 - a) Riservata: registrandosi al sistema per l'invio di una segnalazione nominativa e con gestione dell'identità riservata;
 - b) Anonima: inviando una segnalazione senza registrazione e identificazione (tale opzione può non essere attiva per scelta dell'ente);
2. Inserire le proprie segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione disponibile in due modalità:
 - a) Scritta: compilando il form apposito;
 - b) Vocale: registrando un file audio che sarà trasmesso con le dovute forme di tutela dell'identità del segnalante; difatti la voce sarà distorta in modo tale da non poter risalire al riconoscimento del soggetto segnalante;
3. Seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;

4. Scambiare messaggi con il Responsabile della segnalazione (visualizzabili esclusivamente dal Responsabile e dal segnalante);
5. Ricevere via email un avviso di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi (solo utenti registrati)

Una volta creata la segnalazione è necessario prendere nota del codice rilasciato dal sistema. Tramite questo codice è possibile seguire lo stato della segnalazione, integrarla e rispondere ad eventuali richieste di chiarimento del Responsabile della segnalazione. Ogni ulteriore dettaglio sulla fruizione della piattaforma di segnalazione è presente nella pagina di autenticazione del sistema.

10.2 Ricezione e gestione della segnalazione da parte del Responsabile

Il Responsabile **della segnalazione** è il soggetto tenuto a gestire la segnalazione, nel pieno rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il responsabile della segnalazione è colui che:

- 1) **Riceve la segnalazione;**
- 2) **Fornisce riscontro** al segnalante:
 - a) Entro 7 giorni per dare un primo riscontro circa l'avvenuta ricezione della segnalazione
 - b) Entro 90 giorni per comunicare lo stadio delle indagini
- 3) **Coinvolge i collaboratori** al fine di approfondire i temi correlati alle procedure interne all'organizzazione ed alle norme recepite in azienda;
- 4) **Opera nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati**, ovvero interviene anche nella segnalazione al fine di mantenere traccia solo delle informazioni indispensabili e funzionali alla segnalazione stessa, comunica ai collaboratori solo le parti di segnalazioni funzionali al loro intervento;
- 5) **Mantiene le interlocuzioni** con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- 6) Ove necessario propone al segnalante una seconda informativa privacy per raccogliere il consenso del segnalante circa la sua volontà a rivelare la sua identità;
- 7) Rivela l'identità del segnalante all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:
 - vi sia il consenso espresso del segnalante;
 - La contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
- 8) Coinvolge l'Organismo di vigilanza se necessario;
- 9) **Cura la fase di istruttoria** della segnalazione;
- 10) **Segue l'iter della segnalazione fino alla sua conclusione**, sia nel caso in cui dovesse essere confermata una segnalazione infondata sia nel caso in cui la violazione abbia seguito in un procedimento disciplinare o in un processo penale civile contabile amministrativo.

10.3 Accertamento e verifica delle informazioni

Il responsabile della segnalazione avvia la fase di istruttoria in merito ai fatti segnalati. Durante le attività di accertamento sarà rispettata da parte del Responsabile della segnalazione e di tutti i soggetti coinvolti nella

gestione della segnalazione (Comitato Whistleblowing) la riservatezza del segnalante, del soggetto segnalato, nonché delle altre persone menzionate nella segnalazione come persone possibilmente informate sui fatti. Eventuali altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria dovranno ricoprire un ruolo limitato ed avere un accesso alle informazioni relative alla segnalazione limitato allo stretto necessario. L'attività istruttoria del responsabile della segnalazione è finalizzata alla verifica delle informazioni esposte dalla segnalazione, al fine di ravvisare la possibile emersione di reati, illeciti o irregolarità amministrative o malfunzionamenti nei processi della cooperativa For.b.

L'analisi preliminare può condurre il responsabile della segnalazione a disporre l'archiviazione della segnalazione per:

- Manifesta mancanza di interesse all'integrità di For.b;
- Manifesta incompetenza di For.b sulle questioni segnalate;
- Manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- Manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei relativi poteri;
- Accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- Produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- Mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- Segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati;

10.4 Utilizzo della piattaforma per comunicare con collaboratori e/o con il segnalante

Tutti gli scambi informativi svolti tra i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione (Comitato Whistleblowing ed eventuali terzi) avvengono nella piattaforma di segnalazione adottata da For.B; tale scelta aziendale è motivata dall'importanza di voler rispettare i principi di riservatezza, minimizzazione e conservazione dei dati personali. Anche ogni contatto con il segnalante avviene tramite la piattaforma della segnalazione che diventa lo strumento di aggiornamento dello stato di avanzamento della gestione della segnalazione.

10.5 Consultazione da parte del segnalante

Il segnalante, dopo aver fatto la segnalazione, in forma anonima o identificandosi, può essere aggiornato sullo stato di avanzamento lavori rispetto alla sua segnalazione accedendo alla piattaforma di segnalazione interna.

Lo strumento software riconoscerà il segnalante perché autenticato o perché ha lasciato un dato univoco di riconoscimento.

Durante tutto l'iter di gestione della segnalazione, l'identità del segnalante sarà mantenuta riservata e soggetta al divieto di ritorsione e/o discriminazione da parte di For.b. Accedendo alla piattaforma delle segnalazioni il segnalante visualizzerà l'archivio delle segnalazioni inviate nel tempo a For.b, fino al tempo ultimo di conservazione dei dati definito in 5 anni dalla comunicazione di conclusione della segnalazione stessa.

10.6 Conclusione della segnalazione

Il responsabile della segnalazione, eventualmente in accordo con il comitato whistleblowing, se coinvolto sulla segnalazione, comunicherà al segnalante la conclusione della fase di accertamento informandolo dell'esito: segnalazione conclusa per infondatezza, segnalazione conclusa perché diventato oggetto di studio da parte di altri organi.

10.7 Conservazione della documentazione

In osservanza al D.Lgs. 24/2023 la piattaforma utilizzata per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing è configurata in modo tale da **conservare ogni singola segnalazione per un periodo massimo di 5 anni** secondo criteri specifici di sicurezza informatica e di tutela alla riservatezza, ovvero ai diritti di accesso specifici e di riscontro ai diritti degli interessati sono rispettati i limiti definiti da legge.

Per conoscere i dettagli si può approfondire l'argomento leggendo il paragrafo "7.Tutele del segnalante e del segnalato" della presente procedura.

Il segnalante mantiene attivo l'account al sistema di segnalazione per tutto il tempo che ritiene opportuno, la piattaforma manterrà visibili le segnalazioni fatte dal segnalante stesso con le informazioni di riscontro ricevute da For.b per mezzo del responsabile della segnalazione.

10.8 Comunicazione dei risultati

Il Responsabile della segnalazione comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla segnalazione al consiglio di amministrazione ed ai responsabili delle strutture aziendali eventualmente interessate dai contenuti della segnalazione medesima.

Con periodicità annuale, fornisce al consiglio di amministrazione di For.b per le fattispecie 231 un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.